



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 87/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

**nella camera di consiglio del 20 maggio 2021, svoltasi anche in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella

predisposizione delle relazioni rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Stazzano (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste tutte le richieste istruttorie nonché le successive richieste di chiarimento;

Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore, Consigliere dott. Luigi GILI;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Vista la disposizione introdotta dall'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui "All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 che ha esteso fino al 31 luglio 2021 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento

delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili

all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

## CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Pertanto, dopo che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza e con il recente D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 e, quindi, con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 al 31 luglio 2021.

Ciò premesso, dall'esame del questionario sul rendiconto 2019, redatto a cura dell'organo di revisione del **Comune di Stazzano (AL)**, sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento, oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 16 marzo 2021 il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione chiarimenti in merito:

- 1) Alla mancata pubblicazione nel sito dell'ente dell'indicatore di tempestività dei pagamenti 2019;
- 2) al metodo di calcolo applicato per la costituzione del FCDE esplicitando i calcoli eseguiti per la determinazione dello stesso, chiedendo, altresì, di fornire il relativo allegato al rendiconto 2019;
- 3) A discrasie circa il valore del limite di indebitamento, di cui all'art. 204 Tuel, riportato sul questionario e sulla relazione dell'organo di revisione;

- 4) Al mancato accantonamento al "fondo perdite società partecipate", considerato che le società partecipate CIT Spa e 5 VALLI SERVIZI Srl presentano rilevanti perdite di esercizio rispettivamente negli esercizi 2017,2018, 2019 e 2020;
- 5) In merito alla natura del contenzioso che ha originato l'accantonamento al relativo fondo per euro 7.000,00.

Il Comune di Stazzano ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota in data 31 marzo 2021.

Con successiva richiesta istruttoria in data 7 aprile 2021 si richiedevano ulteriori precisazioni in merito all'indice di tempestività dei pagamenti ed alla consistenza degli accantonamenti per FCDE e perdite partecipate, cui l'ente rispondeva con nota in data 30 aprile 2021.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e conseguente pronuncia di competenza.

\*\*\* \*\*

### **1. Indicatore tempestività dei pagamenti.**

Nel sito dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente" nel corso dell'istruttoria è emerso che non risultava pubblicato l'indicatore relativo all'intero esercizio 2019.

Il Comune, nella risposta all'istruttoria, in data 31 marzo 2021, ha comunicato di aver, sia pure tardivamente, pubblicato l'indicatore e di aver provveduto all'aggiornamento del sito.

Nel periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2019 l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, è stato pari ad euro 993.838,18; l'indicatore globale dall'1.01.2019 al 31.12.2019 è pari a 72,81 giorni.

L'ente precisa che effettua un costante e rigoroso monitoraggio dei flussi di cassa, per evitare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria, non più utilizzata dal 12 marzo 2019.

Inoltre, parte consistente dei ritardi è da imputare ai pagamenti delle opere pubbliche finanziate da enti terzi (prevalentemente si tratta di contributi regionali).

In questi casi i tempi risentono delle tempistiche di liquidazione dell'ente erogante.

L'attenzione del Comune è volta comunque a migliorare l'indice di tempestività, in modo da non subire le penalizzazioni derivanti dall'accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC).

Ciò premesso, la Sezione rappresenta che l'art. 41 del d.l. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento, di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Va, inoltre, particolarmente evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti, che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".

La Sezione, sulla base dei dati comunicati dall'ente, accerta che dagli indici prospettati emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed invita l'ente a voler sensibilmente ridurre detti indicatori, ai fini di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

La Sezione sollecita, inoltre, il Comune a voler provvedere, per il futuro, tempestivamente, alla pubblicazione degli stessi dati sul sito dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

## **2. FCDE**

Prendendo atto della risposta dell'Ente in merito alla correttezza del metodo di calcolo "ordinario" utilizzato, si rappresenta che permangono perplessità sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel 2019, in relazione all'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso.

Come risulta dalla risposta fornita dal Comune, con nota del 31 marzo 2021, l'accantonamento a FCDE nel 2019 riguarda i capitoli n.1009/1 "tassa sui rifiuti".

L'importo del FCDE risulta pari a complessivi euro 53.909,71, a fronte di residui attivi del titolo I e III, complessivamente pari ad euro 322.407,00 (quindi, con FCDE nettamente inferiore al 50% dei residui conservati).

Il Comune ha, altresì, precisato che nel 2021, nella quantificazione del FCDE, in aggiunta alla TARI, è stata presa in considerazione un'altra posta di residui attivi, nel frattempo, emersa, il "*Canone di locazione immobili comunali (case popolari comprese)*". Questa scelta è stata effettuata per i locali adibiti ad edilizia residenziale pubblica, in quanto, pur trattandosi di modesti canoni, gli stessi iniziano a dare segnali di difficile esazione, probabilmente anche a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica e delle conseguenze in termini economici.

Al riguardo, il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 3.3, prevede che per i crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che "In occasione della redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti".

A tal fine si provvede:

- b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo, come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;
- b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa



la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.", ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio) mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione da accantonare al FCDE è determinata applicando "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Conseguentemente, il criterio per determinare l'accantonamento al fondo risulta stabilito in modo analitico dal principio contabile, allo scopo di rendere "effettivo" il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al fine di individuare con certezza nell'an e nel quantum ed ex post il risultato stesso.

A tal fine, il punto 9.2 del principio contabile 4.2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011, prevede che "il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione."

Al riguardo, l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1, prevede che:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia

sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.”

Si evidenzia che il principio contabile 4.2, più volte citato, stabilisce che spetta al Comune “individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli”, la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità, funzionali a quello dell'equilibrio.

Ciò posto e considerato che non risulta conforme al principio contabile, sopra riportato, non accantonare nel fondo crediti importi, relativi ai residui conservati, che garantiscano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi, all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi, la Sezione ritiene sotto dimensionato l'accantonamento operato dall'ente nel rendiconto 2019.

In considerazione del principio di continuità del bilancio tra gli esercizi finanziari, la Sezione invita l'ente a verificare la congruità dell'accantonamento, sulla base dei principi sopra affermati, nell'ultimo rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2019.

### **3. Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 con particolare riferimento alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.**

Dall'esame della documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2019, è emerso che alla fine dell'esercizio, il risultato di amministrazione è risultato pari ad euro 95.067,20.

In particolare, è emerso quanto segue:

- il risultato di amministrazione (lett. A), detratte la quota accantonata e quella vincolata, risulta in deciso peggioramento rispetto allo stesso dato alla fine del 2018, risentendo di una gestione di competenza negativa, con parte disponibile di sole euro 57,14;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato nella parte accantonata, ammonta ad euro 53.909,71, a fronte di residui attivi del titolo I e III, complessivamente pari ad euro 322.407,00 (quindi con FCDE nettamente inferiore al 50% dei residui conservati).

In argomento, si è quindi invitato l'Ente a fornire il dettaglio di tutte le partite correnti dei titoli I e III, indicando per ognuna i residui finali a fine esercizio, i motivi che hanno determinato l'inclusione e l'esclusione delle suddette partite nel conteggio del FCDE, il calcolo effettuato per la determinazione del FCDE, dando evidenza delle entrate considerate nel quinquennio preso in esame e, per ogni voce di entrata, la percentuale di riscossione di ogni singolo anno, la percentuale complessiva di riscossione, la

dimostrazione dell'applicazione del complemento a 100 tale da definire la percentuale da applicare allo stock di residui attivi ed infine il computo finale (sommatoria), dando evidenza della composizione complessiva del FCDE al 31.12.2019.

Come dichiarato dallo stesso Ente, risulta, pertanto, che alcune voci, che avrebbero dovuto essere conteggiate nel calcolo per la quantificazione del FCDE, non risultano, invece, considerate (Canone locazione immobili comunali); voci, per le quali, peraltro, si registra una non adeguata riscossione con presenza di residui piuttosto consistenti – che hanno in effetti indotto l'ente nell'esercizio successivo a tenerne conto - con la conseguenza che il FCDE, quantificato a rendiconto 2019 dall'Ente, appare sottostimato. Successivamente, l'ente, confermando che i crediti, sui quali era stato effettuato il calcolo del fondo in sede di consuntivo, erano quelli relativi soltanto ai capitoli corrispondenti a Tari, segnatamente, sui residui accertati per competenza, ha riferito che, ad una successiva analisi, per la redazione del FCDE 2020, sono stati presi in considerazione anche i capitoli relativi all'entrata relativa al Canone di locazione immobili comunali.

Ad ogni buon conto, nell'esercizio 2019, tenuto conto dell'esito della descritta istruttoria, svolta in contraddittorio con l'Ente, la Sezione rileva, per il 2019, significativi elementi di incertezza nelle modalità di determinazione del FCDE, derivanti da una non corretta applicazione dei principi contabili in materia di costituzione del FCDE, sotto i diversi profili di seguito esposti.

La Sezione rileva che l'Ente ha effettuato il calcolo del FCDE per la sola voce di entrata relativa, per il titolo I, alla risorsa 1092 TARI.

Sul punto, la Sezione evidenzia che l'esempio n. 5, riportato nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118, del 2011 specifica che, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario, in primo luogo, "individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli".

Lo stesso esempio chiarisce che "non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- b) i crediti assistiti da fidejussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa".

Chiariti tali aspetti, viene infine specificato che "con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio".

Trattando, poi, la determinazione del FCDE in sede di rendiconto, nel medesimo esempio n. 5, si prevede che in tale occasione "è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio, cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", con riferimento alle entrate che, in sede di redazione del bilancio, sono state ritenute idonee a dare luogo alla formazione di crediti di dubbia o difficile esazione.

Ai fini del rendiconto, pertanto, per l'individuazione delle voci di entrate, per le quali si rende necessario costituire il FCDE, assumono rilievo i criteri illustrati nella nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021, acquisita nel corso dell'istruttoria.

Ebbene, per il Comune di Stazzano, tale documento, per l'anno 2019, si limita ad affermare che "...relativamente al Bilancio 2019/2021 l'analisi dell'Entrata è stata condotta a livello di singolo capitolo, valutando specificatamente l'andamento delle riscossioni e lo stato dei residui attivi. Da tale valutazione è emerso che l'unico capitolo di entrata, che conserva residui attivi da riscuotere di significativa entità, per il quale si è ritenuto di dover accantonare una quota delle previsioni al FCDE è il seguente:—Capitolo 1009 /1 "Tassa sui rifiuti (TARI)".

Il capitolo suindicato è abbinato al Capitolo 6053/1 afferente alla "Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi (TEFA)" che il Comune riscuote a titolo di Tributo ambientale provinciale contestualmente alla tassa sui rifiuti, per poi riversarlo alla Provincia. Quest'ultimo capitolo, allocato nelle Entrate per conto terzi e partite di giro, non incide sugli equilibri del bilancio poiché si riversa solo ciò che viene effettivamente riscosso".

Di modo che, procedendo in tal senso, l'ente ha stanziato a FCDE la somma di euro 43.316,00.

A fronte di quanto precede, e tenendo presente il volume complessivo dei residui attivi sopra illustrato, la Sezione ritiene che l'Ente non abbia adeguatamente assolto all'obbligo di fornire un'adeguata rappresentazione dei motivi per cui l'Amministrazione civica non abbia ritenuto di prendere in considerazione determinate ulteriori entrate di dubbia o difficile esazione.

Il tenore letterale della nota integrativa al bilancio del 2019, infatti, sul punto si caratterizza per una certa genericità, sia con riferimento alla tipologia di entrate, ritenute di incasso certo e sia con riferimento alle ragioni per cui per tali entrate non sussisterebbe alcun rischio di riscossione.

Al riguardo, la Sezione rammenta che, in funzione della scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate, il principio contabile richiede una "adeguata illustrazione" nella nota integrativa del bilancio di previsione.

Tale onere non può considerarsi pienamente assolto qualora di tali entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione.

La facoltà concessa da tale principio contabile, infatti, deve essere necessariamente ancorata ad una concreta prospettiva di effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del FCDE; prospettiva di cui deve essere data adeguata dimostrazione.

In difetto di tale oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di tali entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un'adeguata copertura.

A sostegno di ciò, basti considerare la scelta dell'ente –poi rivista – di non prendere in considerazione, tra le voci di entrata, quella relativa al pagamento dei canoni di locazione di immobili comunali.

Considerati tali dati, la Sezione rileva come l'Ente abbia determinato il FCDE, prendendo con riferimento solo una limitata parte dei residui attivi, senza fornire in nota integrativa del bilancio un'adeguata illustrazione dei motivi per i quali gli altri residui attivi siano stati ritenuti di certa riscossione.

il risultato di amministrazione disponibile, come detto, è risultato molto esiguo e pari ad euro 57,14.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato nella parte accantonata, ammonta ad euro 53.909,71, a fronte di residui attivi del titolo I e III, complessivamente pari ad euro 322.407,00.

L'importo disponibile, risultato degli accantonamenti, vincoli e destinazioni assegnate dall'ente, appare come di seguito rappresentato.

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	53909,71
Fondo anticipazioni liquidità	0
Fondo perdite società partecipate	0
Fondo contenzioso	7000
Altri accantonamenti	611,86
Totale parte accantonata	61521,57
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0
Vincoli derivanti da trasferimenti	0
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	33488,49
Altri vincoli	0
Totale parte vincolata	33488,49

Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	0
Totale parte disponibile	57,14

In considerazione del principio di continuità del bilancio tra gli esercizi finanziari, la Sezione invita l'ente a verificare la congruità dell'accantonamento, sulla base dei principi sopra affermati, nell'ultimo rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2019.

La circostanza sopra richiamata può costituire un fattore di squilibrio per il bilancio dell'Ente dal momento che il FCDE costituisce "uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario" (cfr. 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016).

La Sezione, pertanto, rammentando il disposto di cui all'art. 187 del D.Lgs n. 267/2000, comma 1, invita l'Ente a dare puntuale attuazione ai richiamati principi, che regolano la formazione del FCDE in sede di bilancio, di assestamento del bilancio ed in sede di rendiconto, con riserva di verificare la corretta applicazione di tali principi in occasione dell'esame dei successivi rendiconti.

#### **4. Limite di indebitamento**

La relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto 2019 riferisce (v., pag.21) che il limite di indebitamento, di cui all'art. 204 Tuel, risulta per il triennio 2017-2019 pari al 10% diversamente da quanto riportato nel questionario rendiconto 2019 (pag.14 e pag.30) pari a 6,83%.

In merito a tale discordanza, l'ente ha chiarito che risulta essere corretta la percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti relativamente all'esercizio 2019, indicata dal revisore nel più volte citato Questionario e cioè il 6,83%.

#### **5. Situazione Organismi partecipati.**

Con la richiesta in premessa, veniva chiesto al Comune di Stazzano (AL) di motivare la riscontrata assenza di accantonamenti al fondo perdite società partecipate, atteso che due società - CIT Spa, partecipata al 3,057% - e 5 VALLI SERVIZI Srl - partecipata al 2,563% - presentano rilevanti perdite di esercizio rispettivamente negli esercizi 2017,2018, 2019 e 2020.

L'ente ha precisato che per quanto concerne CIT SPA "con deliberazione consiliare n. 38 del 28 novembre 2018 è stato approvato il piano di ristrutturazione e risanamento (art. 14, co.2 e 4 del d.lgs. 175/2016) 2018/2021 del C.I.T. Spa., società partecipata al **3,057%** attiva nel settore del trasporto pubblico locale.

Sulla base di detto Piano, che prevedeva il ripiano delle perdite registrate negli esercizi dal 2017 al 2019, con erogazioni negli anni dal 2018 al 2020 per l'anno precedente, sono stati versati € 10.195,95 in conto perdita 2017 e € 11.471,64 in conto perdita 2018 e di conseguenza non si è provveduto al relativo accantonamento negli esercizi 2018 e 2019. Nel corso del 2020, appurato che detto Piano si è rivelato incongruo, non è stato erogato quanto previsto e si è proceduto invece ad accantonare la quota perdita relativa, per un importo pari a € **15.231,29**.

Di tale accantonamento verrà data evidenza nel redigendo Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2020.

A fine 2020 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25 del 30 novembre, ha poi deciso di non partecipare alla ricapitalizzazione della Società e di fuoriuscire dalla compagine societaria."

Peraltro, l'ente ha deliberato di non ripianare più i debiti accumulati nel tempo dalla partecipata, anche considerato il rischio oggettivo di fallimento di quest'ultima.

Più precisamente, il Consiglio Comunale di Stazzano, come pure quelli di Arquata Scrivia, Gavi, Serravalle Scrivia, ha votato negativamente in ordine alla proposta di ricapitalizzazione, anche visto il mancato rispetto del piano di risanamento 2018-2021, circostanza che, ad avviso dell'ente, non consente di prevedere ulteriori stanziamenti di somme a favore del CIT spa.

Per quanto riguarda la società 5 VALLI SERVIZI SRL, l'ente ha osservato che "con deliberazione consiliare n. 47 del 20 dicembre 2019 si è preso atto dell'opera intrapresa dalla 5 Valli Servizi Srl, società partecipata al **2,563%** attiva nel settore della raccolta e trasporto rifiuti. In particolare il Consiglio ha preso atto dell'adozione da parte della società del "piano strategico aziendale" volto a conseguire, mediante una strategia di migliore razionalizzazione della gestione aziendale, l'obiettivo del risanamento economico.

Con la medesima deliberazione consiliare si è deliberato di provvedere alla copertura della perdita relativa al bilancio di esercizio 2018. Pertanto, nel 2020 sono stati erogati in conto perdita, € **7.123,78** e di conseguenza non si è provveduto al relativo accantonamento."

Il Comune evidenzia altresì che per la società 5 VALLI SERVIZI, con Deliberazione consiliare del 20.12.2019, n.47 è stata prevista la copertura della quota di perdita

riconosciuta a carico del Comune, entro il limite di € 7.349,00, successivamente pagata in € 7.123,78, proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta.

In definitiva, il Comune ha autorizzato il ripiano della perdita pro-quota nei limiti predetti. Allo stato, si rileva che nel rendiconto 2019 non sussistono accantonamenti al fondo "perdite società partecipate", pur rilevandosi che le società partecipate, già da tempo, sia la CIT spa che la 5 VALLI SERVIZI srl dal 2018, accusavano un risultato d'esercizio negativo.

La scelta di non procedere al doveroso accantonamento appare imputabile, in assenza di adeguate spiegazioni ad opera dell'ente, all'esiguo risultato di amministrazione disponibile, pari a sole euro 57,14, somma che, ovviamente, non avrebbe consentito la copertura adeguata dell'accantonamento.

Ciò detto, l'Amministrazione comunale si è dichiarata consapevole che l'esiguità delle partecipazioni detenute (2,56%, per 5 Valli Servizi srl e 3,057%, per CIT spa) non esimeva l'Ente dalla corretta costituzione dello specifico Fondo: infatti, per ammissione dell'ente, tale scelta metodologica differente è stata definitivamente abbandonata, già a decorrere dal 2020.

Con particolare riguardo alla società CIT, che ha chiuso l'esercizio 2019 in perdita, l'ente ha confermato di aver costituito lo specifico Fondo, accantonando in sede di Rendiconto 2020, l'importo di 15.231,29, calcolato in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Tutto ciò premesso, la Sezione, con riferimento alla situazione complessiva degli Organismi partecipati, così come risultante dagli accertamenti istruttori, sottolinea la necessità per l'Amministrazione comunale, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento degli organismi partecipati, di cui è stata mantenuta la partecipazione, proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio dell'Ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo.

La Sezione raccomanda, pertanto, a codesta Amministrazione di procedere ad un attento e rigoroso monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, rammentando all'Amministrazione comunale che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, d'indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.



Nel prendere, comunque, atto di quanto rappresentato, la Sezione invita codesto Ente nei prossimi bilanci a seguire, scrupolosamente, quanto indicato nel principio contabile applicato 4.2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, limitandosi alle sole ipotesi di esclusione in esso contenute per la determinazione del fondo e per gli accantonamenti nel Risultato di Amministrazione.

La Sezione, preso, altresì, anche atto della circostanza documentale per cui il Fondo perdite società partecipate risulta, allo stato, a zero, rammenta all'Ente la necessità di procedere alla costituzione di congrui accantonamenti in relazione alla copertura delle perdite accumulate dalle società partecipare in funzione della quota di partecipazione.

## **6. Contenzioso**

In merito al fondo contenzioso accantonato, pari ad euro 7.000, con la richiesta istruttoria sopra richiamata si invitava a fornire maggiori dettagli circa la natura del contenzioso in essere, il valore, lo stato dei procedimenti giudiziari, le eventuali pronunce decisorie già emesse e la prognosi formulata dall'ente in merito ai rischi e/o alle probabilità di un'eventuale soccombenza.

L'Ente osservava che la natura del contenzioso riguarda una *"richiesta di risarcimento per danni fisici riportati da una cittadina a seguito di una caduta accidentale, addebitata dalla ricorrente a una inadeguata manutenzione stradale da parte dell'Amministrazione.*

*Il valore della controversia corrisponde all'entità del danno richiesto che è di circa € 33.500,00, oltre i danni per l'intervento subito dalla danneggiata ad ottobre 2015, che però non è stato quantificato.*

*Allo stato attuale non è ancora intervenuta alcuna decisione: il procedimento è in fase istruttoria e precisamente sono in corso le operazioni peritali per la valutazione dei pretesi danni. L'esito della controversia è estremamente incerto.*

*Al fondo contenzioso complessivamente accantonato nell'esercizio 2017 di € 7.000,00 ha fatto seguito, nel 2020, un altro accantonamento di ulteriori 3.000,00 per complessivi € **10.000,00** del quale verrà data evidenza nel redigendo Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2020.*

*Nel corso del 2021 si conta di incrementare tale cifra, e così in progressione fino al termine della causa."*

L'Ente confermava, altresì, la volontà di incrementare negli anni tale accantonamento, fino al termine della causa.

Già in sede di Bilancio di Previsione 2021/2023, è stato assicurato uno stanziamento in competenza sul relativo capitolo di € 3.000,00, elevando così l'importo del Fondo a complessivi € 13.000,00.

L'ente ha, infine, comunicato che nel corso dell'esercizio 2021 prevede di incrementare

ulteriormente l'ammontare del detto Fondo.

Ciò premesso, la Sezione sollecita l'ente a valutare il grado di possibilità/probabilità di soccombenza, al fine di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio.

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2019.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Si invita, altresì, l'Organo di revisione ad un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 Tuel ed a una stretta collaborazione con il Segretario Comunale ed il Responsabile finanziario.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

#### **ACCERTA**

- la chiusura in perdita degli esercizi 2017 - 2018 - 2019 - 2020 della società CIT Spa, di cui il Comune di Stazzano detiene il 5,56% del pacchetto azionario e la chiusura in perdita degli esercizi 2018 - 2019 della società 5 VALLI SERVIZI Srl, di cui il Comune di Stazzano detiene il 2,563% del pacchetto azionario;
- che tale situazione ha già intaccato il capitale netto della società con conseguenze rilevanti per il bilancio dell'ente locale socio, il quale ha dovuto rifondere importi rilevanti per ripianare le perdite;

- una non adeguata quantificazione per il 2019 del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che appare sottostimato, come dettagliato in parte motiva;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nonché la mancata pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti sul sito istituzionale del Comune non solo nell'esercizio 2018 ma neppure nel 2019, 2020 e neppure negli esercizi precedenti;

### **INVITA**

#### **il Comune di Stazzano (AL):**

- a procedere ad un attento monitoraggio dell'andamento delle partecipazioni e, quindi, ad effettuare i dovuti accantonamenti per debiti potenziali collegati all'eventuale mancata riconciliazione debiti/crediti fra l'Ente e le società e gli organismi partecipati;
- al rispetto degli obblighi di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti, previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- l'Organo di revisione a monitorare le criticità segnalate e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

### **DISPONE**

- che l'ente proceda, a seguito dell'attento monitoraggio dell'andamento delle partecipazioni ad effettuare i dovuti accantonamenti al fondo "perdite società partecipate" ed al "fondo rischi contenzioso" come precisato in parte motiva;
- che il Comune di Stazzano provveda all'esatta quantificazione del FCDE, sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità di tale accantonamento in fase di approvazione del rendiconto 2020, e, qualora quest'ultimo fosse approvato, a voler dare corretta attuazione ai principi contabili che regolano la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per i profili indicati in motivazione;
- che, qualora, all'esito della detta verifica, il risultato di amministrazione effettivo dovesse risultare negativo in conseguenza della revisione del FCDE del 2019, alla luce di quanto precisato in parte motiva, il Comune di Stazzano voglia sollecitamente provvedere alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, dei prospetti relativi al risultato di amministrazione 2020, qualora approvato, con dati precisi e rigorosi;
- che, conseguentemente, l'ente provveda ad un nuovo invio alla BDAP ed alla banca dati Finanza Locale dei dati relativi al rendiconto rettificato, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del

2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria ed al Segretario Comunale del Comune di Stazzano;

- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato Estensore  
(Consigliere dott. Luigi GILI)



Il Presidente  
(Dott.ssa Maria Teresa Polito)



Depositato in Segreteria il **21 maggio 2021**

Il Funzionario Preposto  
(Nicola Mendozza)

